

Ecolabel

Criteria per l'assegnazione
di un marchio comunitario
di qualità ecologica

Requisiti degli imballaggi e informazioni
richieste sulle confezioni

>> Luglio 2013



**GRUPPI DI PRODOTTI**

Introduzione	2
Validità dei criteri Ecolabel	3
Ammendanti	4
Substrati di coltivazione	5
Calzature	6
Carta per copie e carta grafica	7
Carta per giornali	8
Carta stampata	9
Computer portatili	11
Coperture dure per pavimenti	12
Coperture Tessili per pavimenti	13
Coperture in legno per pavimenti	14
Detergenti multiuso	15
Detersivo per piatti	16
Detersivi per il bucato	17
Detersivi per bucato per uso professionale	20
Detersivi per lavastoviglie	22
Detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali	23
Sorgenti luminose	25
Lubrificanti	26
Materassi	27
Mobili in legno	27
Personal computer	28
Pompe di calore	29
Prodotti tessili	29
Prodotti vernicianti per esterni	30
Prodotti vernicianti per interni	31
Saponi, shampoo e balsami per i capelli	32
Televisori	33
Tessuto-carta	34

INTRODUZIONE

Il presente documento “**Criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica – Ecolabel**”, predisposto dal Consorzio Comieco, recepisce le modifiche introdotte in materia ed evidenzia le informazioni utili ai Consorziati, affinché possano adeguare la loro produzione agli standard minimi individuati da un marchio ecologico.

Il materiale riportato è estrapolato dalla normativa di riferimento e si limita ai **criteri richiesti agli imballaggi** (là dove presenti) **dei prodotti etichettati Ecolabel**, con particolare riferimento alle confezioni **in carta e cartone**. Per tutte le altre informazioni e per consultare la normativa in forma integrale, si rimanda al link presente in ogni scheda prodotto.

Il Regolamento ([Regolamento CE n. 66/2010](#), uscito sulla GUUE n. 27 del 30 Gennaio 2010, [che abroga il regolamento CE n.1980/2000](#)) ha allargato il campo di applicazione del marchio e ha snellito le procedure burocratiche per ottenerne l'utilizzo. Ricordiamo che questo atto ha inoltre introdotto il nuovo logo Ecolabel, e prevede l'apposizione, oltre al marchio Ecolabel UE, di un'etichetta facoltativa con campo di testo e il numero di registrazione del marchio Ecolabel UE (si veda l'Allegato II del Regolamento CE n. 66/2010). Si vedano anche le Linee Guida sull'uso del logo Ecolabel: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo_guidelines.pdf

L'Ecolabel europeo può essere applicato a qualunque tipologia di prodotto e di servizio, ad esclusione degli alimenti, delle bevande e dei prodotti farmaceutici. Attualmente è possibile richiederlo per **26 prodotti** che corrispondono a 12 grandi settori produttivi e a un'attività di servizi (servizi di ricettività turistica e di campeggio).

Questa versione del documento riporta i recenti criteri per “detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali” (Decisione 2012/720/UE) e per “detersivi per bucato a uso professionale” (Decisione 2012/721/UE), in vigore dal 14 novembre 2012. Inoltre si riportano i criteri per la carta stampata (Decisione 2012/481/CE) e carta per giornali (Decisione 2012/448/CE) in vigore dal 12 giugno 2012, che nonostante non facciano riferimento ai requisiti per imballaggio, propongono interessanti indicazioni sulla carta da utilizzare, sul contenuto di materiale riciclato e sull'evidenza di riciclabilità della fibra utilizzata.

I gruppi di prodotto sono qui organizzati in ordine alfabetico e i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel, vengono raccolti in schede dando evidenza ai requisiti dell'imballaggio, alle informazioni richieste sulle confezioni, alle informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica e alle relative modalità di valutazione e verifica della commissione a fronte della richiesta dell'assegnazione del marchio.

Il presente documento rimane suscettibile di aggiornamenti futuri.

Per approfondire:

<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue>

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>



VALIDITA' DEI CRITERI ECOLABEL (AGGIORNAMENTO 23 LUGLIO 2013)

GRUPPO DI PRODOTTO	STATO	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	DATA DI SCADENZA
PRODOTTI PER LA PULIZIA			
Detersivi multiuso e per sanitari	In vigore	(2011/383/UE) del 28 giugno 2011	28 giugno 2015
Detersivi per lavastoviglie	In vigore	(2011/263/CE) del 28 aprile 2011	28 aprile 2015
Detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali	In vigore	(2012/720/CE) del 14 novembre 2012	14 novembre 2016
Detersivi per piatti	In vigore	(2011/382/UE) del 24 giugno 2011	24 giugno 2015
Detersivi per bucato	In vigore	(2011/264/CE) del 28 aprile 2011	28 aprile 2015
Detersivi per bucato per uso professionale	In vigore	(2012/721/CE) del 14 novembre 2012	14 novembre 2016
Saponi, shampoo e balsami per capelli	In vigore	(2007/506/CE) del 21 giugno 2007 prorogata con decisione (2013/135/UE)	31 dicembre 2013
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRODOMESTICI			
Pompe di calore	In vigore	(2007/742/CE) del 9 novembre 2007 prorogata con decisione (2013/135/UE)	31 dicembre 2013
Sorgenti luminose	In vigore	(2011/331/CE) del 6 giugno 2011 prorogata con decisione (2013/295/UE)	31 dicembre 2014
Personal Computer	In vigore	(2011/337/UE) del 9 giugno 2011	9 giugno 2014
Computer portatili	In vigore	(2011/330/CE) del 6 giugno 2011	6 giugno 2014
Televisori	In vigore	(2009/300/CE) del 12 marzo 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	31 ottobre 2014
PRODOTTI CARTA			
Carta per copia e carta grafica	In vigore	(2011/332/CE) del 7 giugno 2011	7 giugno 2015
Carta per giornale	In vigore	(2012/448/CE) del 12 luglio 2012	12 luglio 2015
Carta stampata	In vigore	(2012/481/CE) del 16 agosto 2012	16 agosto 2015
Tessuto carta	In vigore	(2009/568/CE) del 9 luglio 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	30 giugno 2015
ARTICOLI PER LA CASA E IL GIARDINO			
Materassi	In vigore	(2009/598/CE) del 9 luglio 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	30 giugno 2014
Mobili in legno	In vigore	(2009/894/CE) del 30 novembre 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	31 dicembre 2014
Coperture dure	In vigore	(2009/607/CE) del 9 luglio 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	30 novembre 2017
Coperture tessili per pavimenti	In vigore	(2009/967/CE) de 30 novembre 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	31 dicembre 2015
Coperture in legno per pavimenti	In vigore	(2010/18/CE) del 26 novembre 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	31 dicembre 2015
Prodotti vernicianti per interni ed esterni	In vigore	Decisione n.543 e 544 del 13 agosto 2008 prorogata con decisione (2013/295/UE)	30 giugno 2015
Substrati di coltivazione	In vigore	(2007/64/CE) del 15 dicembre 2006 prorogata con decisione (2013/295/UE)	31 dicembre 2014
Ammendanti	In vigore	(2006/799/CE) del 3 novembre 2006 prorogata con decisione (2013/295/UE)	31 dicembre 2014
ABBIGLIAMENTO			
Prodotti tessili	In vigore	(2009/567/CE) del 9 luglio 2009	30 giugno 2014
Calzature	In vigore	(2009/563/CE) del 9 luglio 2009 prorogata con decisione (2013/295/UE)	30 giugno 2015
LUBRIFICANTI			
Lubrificanti	In vigore	(2011/381/UE) del 24 giugno 2011	24 giugno 2015

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO AMMENDANTI E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

PRODOTTO	AMMENDANTI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione 2006/799/CE del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo;
Validità	31 Dicembre 2014 – ammendanti Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	<i>Nessuno</i>
Informazioni allegare al prodotto	<p>Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (sia esso confezionato o meno) e figurare sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano.</p> <p>Informazioni di carattere generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione; descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «AMMENDANTE DEL SUOLO»; codice identificativo della partita; quantità (in peso o volume); costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto. <p>Laddove applicabile, le seguenti informazioni relative all'utilizzo del prodotto devono essere fornite con lo stesso (sia esso confezionato o meno), e figurare sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:</p> <ol style="list-style-type: none"> istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate; indicazioni per la manipolazione e il corretto uso; descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo; indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole); pH e rapporto carbonio/azoto (C/N); indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali; indicazione delle modalità di impiego consigliate; per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m²) per anno. <p>Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente. NB: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.</p>
Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica	<p>Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:</p> <ul style="list-style-type: none"> contribuisce a ridurre l'inquinamento del suolo e delle acque, favorisce il riciclaggio dei materiali, contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0799:IT:NOT

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO AMMENDANTI E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

PRODOTTO	SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE
Atto di riferimento	Decisione della Commissione 2007/64/CE del 15 Dicembre 2006 per i "che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione"
Validità	31 Dicembre 2014 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	<i>Nessuno</i>
Informazioni allegata al prodotto	<p><i>Informazioni generali</i></p> <p>Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione; b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE»; c) codice identificativo della partita; d) quantità (in peso o in volume); e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto. <p>Se applicabile, le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate; b) indicazioni per la manipolazione e il corretto uso; c) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo; d) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole); e) pH e rapporto carbonio/azoto (C/N); f) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali; g) indicazione delle modalità di impiego consigliate; h) <i>per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m²) per anno.</i> <p>Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente.</p> <p>N.B.: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.</p>
Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: incentiva il riciclaggio di materiali; promuove l'impiego di materiali prodotti in maniera più sostenibile, riducendo così il degrado ambientale.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0064:IT:NOT

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO CALZATURE

Prodotto	CALZATURE
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2009/563/CE del 9 luglio 2009</u> "che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE"
Validità	30 giugno 2015 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	Se per l'imballaggio finale delle calzature si utilizzano scatole di cartone, queste devono essere costituite al 100% da materiale riciclato . Se per l'imballaggio finale delle calzature si utilizzano scatole di plastica, queste devono essere costituite almeno al 75% da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradabilità - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi).
Valutazione e accertamento	Si deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Informazioni sulle confezioni	a) Istruzioni per gli utenti Sul prodotto devono figurare le seguenti indicazioni (o testi equivalenti): - «Queste calzature sono state trattate per migliorarne l'impermeabilità e non richiedono ulteriore trattamento.» (Tale criterio si applica soltanto alle calzature trattate per renderle impermeabili). - «Se possibile, le calzature devono essere riparate e non gettate via: è meno dannoso per l'ambiente.» - «Quando si gettano calzature, utilizzare i rispettivi servizi locali di riciclaggio, se disponibili.» b) Informazioni sul marchio di qualità ecologica Sull'imballaggio deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): «Altre informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica si trovano sul sito web http://www.ecolabel.eu » c) Informazioni per i consumatori Sull'imballaggio si deve apporre un riquadro nel quale i richiedenti espongono la loro metodologia ai fini della sostenibilità ambientale.
Valutazione e accertamento	i richiedenti devono presentare un campione dell'imballaggio del prodotto e delle informazioni fornite con il prodotto, insieme con una dichiarazione attestante la rispondenza a ogni elemento di tale criterio.

Link

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0563:IT:NOT>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI IN CARTA

PRODOTTO	CARTA PER COPIE E CARTA GRAFICA
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2011/332/CE del 7 giugno 2011</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica”
Validità	7 giugno 2015
Requisiti dell'Imballaggio	<i>Nessuno</i>
Informazioni da riportare sull'imballaggio	Sull'imballaggio del prodotto devono essere riportate le seguenti informazioni: «Si invita a raccogliere la carta usata da destinare al riciclaggio». Inoltre, nel caso siano usate fibre riciclate, accanto al marchio UE di qualità ecologica il fabbricante fornisce una dichiarazione attestante la percentuale minima contenuta.
Valutazione e verifica	il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio sul quale siano riportate le informazioni richieste.
Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica	Nella casella di testo del marchio opzionale deve figurare la seguente dicitura: <ul style="list-style-type: none"> • « ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua • uso di fibre certificate E/O uso di fibre riciclate [a seconda dei casi] • uso limitato di sostanze pericolose». Gli orientamenti relativi all'uso della casella di testo del marchio opzionale si trovano in «Linee guida all'uso del marchio UE di qualità ecologica», disponibili sul sito Internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
Valutazione e verifica	il richiedente deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:149:0012:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI IN CARTA

PRODOTTO	CARTA PER GIORNALE
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. (2012/448/CE) del 12 luglio 2012 “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale”
Validità	12 luglio 2015
Informazioni sulla carta da utilizzare	<p>Almeno il 70 % (peso/peso) delle fibre totali utilizzate per la carta da giornale deve essere costituito da fibre recuperate.</p> <p>Le fibre non recuperate devono essere fibre vergini dotate di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili. Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati e non in un prodotto o linea di prodotti, la percentuale di materiale non certificato non dovrà superare il 50 % della quantità complessiva di fibre vergini utilizzate. Tale materiale non certificato deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.</p> <p>Qualora vengano usate fibre vergini, il prodotto deve possedere certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili. Se il prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non certificato, va dimostrato che quest'ultimo è inferiore al 50% e che deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.</p> <p>La percentuale di fibre recuperate deve essere calcolata come rapporto tra l'apporto di fibre recuperate e la produzione finale di carta. Qualora vengano usate fibre recuperate, il richiedente deve fornire una dichiarazione in cui viene indicata la quantità media dei tipi di carta recuperata usati per il prodotto, conformemente alla norma EN 643 o equivalente. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non aver impiegato scarti di fabbricazione (prodotti in loco o acquistati) ai fini del calcolo della percentuale di carta recuperata.</p>
Valutazione e verifica	il richiedente deve fornire adeguata documentazione indicante tipi, quantità e origini delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta.
Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica	<p>Nella casella di testo del marchio facoltativo deve figurare la seguente dicitura:</p> <p>«— ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua — uso di fibre certificate E/O uso di fibre recuperate [a seconda dei casi] — uso limitato di sostanze pericolose»</p> <p>Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web.</p>
Valutazione e verifica	il richiedente deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.

Link

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:202:0026:0037:IT:PDF>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI IN CARTA

PRODOTTO	CARTA STAMPATA
Atto di riferimento	<p><u>Decisione della Commissione n. 2012/481/CE del 16 agosto 2012</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica”</p>
Validità	16 agosto 2015
Informazioni sulla riciclabilità	<p>Il prodotto di carta stampata è riciclabile. La carta stampata è disinchiostrabile e gli elementi non cartacei del prodotto di carta stampata sono facilmente rimovibili per garantire che tali elementi non ostacolino il processo di riciclaggio.</p> <p>a) Gli agenti di resistenza in umido possono essere usati solo se si può dimostrare la riciclabilità del prodotto finito.</p> <p>b) Gli adesivi possono essere usati solo se si può dimostrare la possibilità di rimuoverli.</p> <p>c) Le vernici di patinatura e laminazione, compreso il polietilene e/o polietilene/polipropilene, possono essere usate solo per le copertine di libri, blocchi per annotazioni, riviste e cataloghi, quaderni.</p> <p>d) La disinchiostrabilità deve essere dimostrata.</p>
Valutazione e verifica	<p>il richiedente fornisce i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di rimovibilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per la rimovibilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. La disinchiostrabilità è dimostrata usando la «Deinking Scorecard» dell’European Recovered Paper Council o metodi di prova equivalenti. Le prove devono essere svolte su tre tipi di carta: carta non patinata, patinata e trattata in superficie. Se un tipo di inchiostro da stampa è venduto solo per uno o due specifici tipi di carta, è sufficiente testare la carta o le carte in questione. Il richiedente fornisce una dichiarazione che attesti che i prodotti di carta stampata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera b). Se una parte del prodotto di carta stampata è facilmente rimovibile (ad esempio una copertina di plastica o una copertina riutilizzabile di un quaderno), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione emessa dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un’organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti.</p>
Informazioni da riportare sul prodotto	<p>Il prodotto reca le seguenti informazioni: «Si invita a riciclare la carta dopo l’uso».</p>
Valutazione e verifica	il richiedente allega un campione dell’imballaggio sul quale siano riportate le informazioni richieste.
Informazioni	Nella casella di testo facoltativa del marchio figura la seguente dicitura:



presenti sul marchio UE di qualità ecologica

- Questo prodotto stampato è riciclabile
- Stampato su carta a basso impatto ambientale
- Prodotto e stampato con limitate emissioni di sostanze chimiche in aria ed in acqua

Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:
<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf>

Valutazione e verifica

il richiedente presenta un campione del prodotto di carta stampata su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.

Link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0055:0065:IT:PDF>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COMPUTER PORTATILI

PRODOTTO	COMPUTER PORTATILI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n.2011/330/CE del 6 giugno 2011</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili"
Validità	6 giugno 2014
Imballaggio	Nel caso in cui si faccia uso di scatole di cartone, esse devono essere costituite almeno per l'80% da materiale riciclato . Se per l'imballaggio finale si utilizzano sacchi di plastica, questi devono essere costituiti almeno al 75% da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432 o equivalente.
Valutazione e verifica	Al momento della presentazione della domanda si deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attestante la conformità a tale criterio. Solo l'imballaggio primario, come definito dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) deve essere conforme al presente criterio.
Informazioni riportate sull'Ecolabel	In caso di utilizzo della versione estesa del logo (etichetta facoltativa) deve comparire il seguente testo: «— Ad alta efficienza energetica — Progettato per essere facilmente riciclato, riparato e aggiornato — Retroilluminazione priva di mercurio».
Valutazione e verifica	Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia dell'Ecolabel come comparirà sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0330:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE DURE PER PAVIMENTI

PRODOTTO	COPERTURE DURE PER PAVIMENTI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2009/607/CE del 9 luglio 2009</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti"
Validità	30 novembre 2017 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	Il cartone utilizzato per l'imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70% di materiali riciclati.
Valutazione e verifica	va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.
Informazioni sulle confezioni	Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni: a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica «Ecolabel», con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio; b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l'uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di pulitura e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori; c) indicazione del circuito di riciclo o smaltimento; d) informazioni sul marchio comunitario Ecolabel e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel: http://www.ecolabel.eu ».
Valutazione e verifica	il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei test allegati.
Informazioni figuranti sul marchio Ecolabel	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: Prodotti naturali: <ul style="list-style-type: none"> • estrazione con impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali, • emissioni limitate nelle operazioni di finitura, • miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti. Prodotti lavorati: <ul style="list-style-type: none"> • minore consumo energetico dei processi di produzione, • minori emissioni nell'aria e nell'acqua,

- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Valutazione e verifica	Il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei testi allegati.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:208:0021:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE TESSILI PER PAVIMENTI

PRODOTTO	COPERTURE TESSILI PER PAVIMENTI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2009/967/CE del 30 novembre 2009 "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le coperture tessili per pavimenti"
Validità	31 dicembre 2015 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	<i>Nessuno</i>
Informazioni sulle confezioni	<p>Il prodotto deve essere venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sull'imballaggio e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:</p> <p>a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;</p> <p>b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni pertinenti, specialmente sulla manutenzione e sull'uso dei prodotti. Se del caso, deve essere fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di lavaggio e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché periodicità della pulizia. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;</p> <p>c) indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per informare il consumatore circa le potenziali prestazioni elevate del prodotto);</p> <p>informazioni sul marchio di qualità ecologica dell'UE e sui relativi gruppi di prodotto, compreso il seguente testo (o equivalente): «Per maggiori informazioni visitare il sito Internet del marchio comunitario di qualità ecologica: http://www.ecolabel.eu».</p>
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio e/o copia dei testi allegati in conformità con la norma ISO 6347: Rivestimenti del suolo di materie tessili - Informazioni ai consumatori.

Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica	<p>Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso limitato di sostanze pericolose e tossiche, - consumo energetico ridotto nel processo produttivo, - limitati scarichi inquinanti in acqua, - basso rischio per la salute nell'ambiente abitativo.
--	---

Link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:332:0001:01:IT:HTML>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE IN LEGNO PER PAVIMENTI

PRODOTTO	COPERTURE IN LEGNO PER PAVIMENTI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2010/18/CE del 26 Novembre 2009 “che stabilisce criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le coperture in legno per pavimenti
Validità	31 Dicembre 2015 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	Per l'imballaggio possono essere utilizzati: <ul style="list-style-type: none"> - materiali facilmente riciclabili, - materiali ottenuti da fonti rinnovabili, - materiali destinati ad essere riutilizzati.
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire una descrizione dell'imballaggio del prodotto nonché una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.
Informazioni per i consumatori	<p>Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e ottimale del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:</p> <p>a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione breve ma specifica del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;</p> <p>b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l'uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili, ad esempio circa l'assorbimento dell'acqua, la resistenza alle macchie, la resistenza ai prodotti chimici, la preparazione necessaria della superficie sottostante, le istruzioni di pulitura e i tipi consigliati di agenti detergenti, nonché gli intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;</p> <p>c) un'indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per fornire al consumatore le informazioni sulle possibili elevate prestazioni del prodotto);</p> <p>d) informazioni sul marchio di qualità ecologica dell'UE e sui relativi gruppi</p>

	di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Per maggiori informazioni visitare il sito Internet sul marchio di qualità UE: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ ».
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio e dei testi allegati.
Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica ecolabel	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> - foreste gestite in modo sostenibile e impatto ridotto sugli habitat, - uso limitato di sostanze pericolose, - risparmio di energia nel processo di produzione, - basso rischio per la salute nell'ambiente abitativo.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:008:0032:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERGENTI MULTIUSO

PRODOTTO	DETERGENTI MULTIUSO						
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2011/383/CE del 28 giugno 2011</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari”						
Validità	28 Giugno 2015						
Requisiti dell'Imballaggio	<p>a) Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.</p> <p>b) I materiali di plastica utilizzati per il contenitore principale devono essere marcati in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.</p> <p>c) Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».</p> <p>d) I prodotti confezionati con spruzzatore devono essere venduti come parte di un sistema ricaricabile.</p> <p>e) Nell'imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 3, lettera c).</p> <p>f) Il rapporto peso/utilità (RPU) dell'imballaggio primario non deve superare i seguenti valori:</p> <table border="1" data-bbox="454 1653 1385 1823"> <thead> <tr> <th>Tipo di prodotto</th> <th>RPU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prodotti concentrati, compresi i concentrati sia liquidi che solidi, da diluire in acqua prima dell'impiego.</td> <td>1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio).</td> </tr> <tr> <td>Prodotti pronti all'impiego, cioè prodotti da utilizzare senza diluizione.</td> <td>150 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio).</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo di prodotto	RPU	Prodotti concentrati, compresi i concentrati sia liquidi che solidi, da diluire in acqua prima dell'impiego.	1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio).	Prodotti pronti all'impiego, cioè prodotti da utilizzare senza diluizione.	150 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio).
Tipo di prodotto	RPU						
Prodotti concentrati, compresi i concentrati sia liquidi che solidi, da diluire in acqua prima dell'impiego.	1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio).						
Prodotti pronti all'impiego, cioè prodotti da utilizzare senza diluizione.	150 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio).						
	Si veda il calcolo RPU sulla decisione 2011/383/CE.						
Valutazione e verifica	e Il richiedente fornisce all'organismo competente un calcolo dell'RPU del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio. Per il criterio e), il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.						

- Istruzioni per l'uso
- a) Istruzioni per il dosaggio
 L'imballaggio dei detersivi multiuso e dei detersivi per servizi sanitari deve recare informazioni sulla dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile. Sull'imballaggio dei prodotti concentrati deve essere espressamente dichiarato che è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito.
 Sull'imballaggio deve figurare il testo seguente (o un testo equivalente):
 «La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale».
- Il testo seguente (o un testo equivalente) deve figurare sull'imballaggio dei detersivi multiuso pronti all'impiego: «Questo prodotto non è destinato all'impiego su larga scala».
- b) Avvertenze di sicurezza
 L'avvertenza di sicurezza seguente (o un'avvertenza equivalente) deve figurare sul prodotto in forma di testo o pittogramma:
- «Tenere fuori dalla portata dei bambini»
 - «Non mescolare detersivi diversi»
 - «Non inalare il prodotto nebulizzato» (NB: solo per prodotti spray).

Valutazione e verifica Il richiedente deve fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio

Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica L'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve riportare il testo seguente:
 «— impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,
 — uso ridotto di sostanze pericolose,
 — limita i rifiuti di imballaggio,
 — istruzioni per l'uso chiare.»

Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0383:IT:HTML>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER PIATTI

PRODOTTO	DETERSIVO PER PIATTI
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2011/382/CE del 24 giugno 2011 "che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti"
Validità	24 Giugno 2015
Requisiti dell'imballaggio	a) Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. b) Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma

ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».

c) Nell'imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli fialati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 3, lettera c).

d) Il rapporto peso/utilità (RPU) dell'imballaggio primario non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto	RPU
Detersivi per piatti da diluire in acqua prima dell'impiego	1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all'impiego (acqua di lavaggio)

Si veda il calcolo RPU sulla decisione 2011/382/CE.

Valutazione e verifica e Il richiedente fornisce all'organismo competente un calcolo dell'RPU del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio. Per il criterio c), il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata..

Informazioni per l'uso Sull'imballaggio del prodotto devono figurare le seguenti istruzioni.
 a) La dicitura «evitare di usare acqua corrente; immergere i piatti in acqua e utilizzare la dose raccomandata» (o un testo equivalente).
 b) Informazioni sulla dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto ad uno sfondo visibile. Le informazioni devono essere espresse in millilitri (e in cucchiaini) di prodotto per 5 litri di acqua di lavaggio adatta per piatti «sporchi» e «meno sporchi».
 c) L'indicazione del numero approssimativo di lavaggi che possono essere effettuati con una confezione di prodotto. Tale indicazione è raccomandata ma facoltativa.
 Il numero approssimativo dei lavaggi viene calcolato dividendo il volume del prodotto per la dose necessaria ad un lavaggio di piatti sporchi in 5 litri di acqua.

Valutazione e verifica e Il richiedente deve fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio.

Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica L'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve riportare il testo seguente:
 «— impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,
 — uso ridotto di sostanze pericolose,
 — limita i rifiuti di imballaggio,
 — istruzioni per l'uso chiare.»

Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm.

Link

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0382:IT:HTML>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER BUCATO

PRODOTTO	DETERSIVI PER IL BUCATO
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2011/264/CE del 28 aprile 2011 “che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato”

Validità	28 aprile 2015						
Requisiti dell'Imballaggio	<p>a) Rapporto peso/utilità (RPU)</p> <p>Il rapporto peso/utilità del prodotto non deve superare i seguenti valori:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo di prodotto</th> <th>RPU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polveri</td> <td>1,2 g/kg di bucato</td> </tr> <tr> <td>Altri (per esempio liquidi, gel, pastiglie, capsule)</td> <td>1,5 g/kg di bucato</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il RPU deve essere calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) per mezzo della formula che segue:</p> $CPU = \Sigma[(W_i + U_i)/(D_i * r_i)]$ <p>Dove:</p> <p>W_i = peso (in g) dell'imballaggio (i) compresa l'eventuale etichetta.</p> <p>U_i = peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell'imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell'imballaggio è pari a 0 %, allora $U_i = W_i$</p> <p>D_i = numero di unità funzionali contenute nell'imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/kg di bucato.</p> <p>r_i = coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l'imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica. Il valore di r per difetto è pari a 1 (= nessun riutilizzo). È possibile utilizzare un valore superiore nel calcolo solo nel caso il richiedente sia in grado di documentare che l'imballaggio è riutilizzato per lo stesso fine.</p> <p>Deroghe:</p> <p>Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l'80 % di materiali riciclati sono esonerati da detta prescrizione.</p> <p>L'imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Nel caso in cui le materie prime siano gli scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.</p>	Tipo di prodotto	RPU	Polveri	1,2 g/kg di bucato	Altri (per esempio liquidi, gel, pastiglie, capsule)	1,5 g/kg di bucato
Tipo di prodotto	RPU						
Polveri	1,2 g/kg di bucato						
Altri (per esempio liquidi, gel, pastiglie, capsule)	1,5 g/kg di bucato						
Valutazione e verifica	<p>Calcolo del CPU del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolarne il valore. Indicazione del contenuto per i materiali riciclati nell'imballaggio. Per l'approvazione dell'imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.</p>						
Informazioni per i consumatori	<p>a) <i>Istruzioni per il dosaggio</i></p> <p>È necessario specificare le dosi consigliate per tessuti «normalmente sporchi» e «molto sporchi» e per i diversi gradi di «durezza» dell'acqua relativi ai paesi interessati, riferite al peso dei tessuti (non applicabile agli smacchiatori).</p> <p>La differenza fra le dosi consigliate per un grado di durezza dell'acqua pari a 1 (dolce) e tessuti «normalmente sporchi» e quelle per il grado massimo di durezza dell'acqua (3 o 4) e tessuti «molto sporchi» non deve essere superiore a 2 (non applicabile agli smacchiatori).</p> <p>La dose di riferimento utilizzata per la prova del rendimento del lavaggio e per la valutazione del rispetto dei criteri ecologici relativi agli ingredienti è la dose consigliata per tessuti «normalmente sporchi» e per una durezza dell'acqua corrispondente a 2,5 mmol CaCO 3 /l.</p>						

Se le dosi consigliate si riferiscono unicamente a una durezza dell'acqua inferiore a 2,5 mmol CaCO₃ /l, la dose massima consigliata per tessuti «normalmente sporchi» deve essere inferiore alla dose di riferimento indicata nella prova del rendimento del lavaggio (durezza dell'acqua pari a 2,5 mmol CaCO₃ /l).

b) Informazioni da riportare sulla confezione

Sulla confezione dei prodotti contrassegnati con l'Ecolabel UE e che appartengono a questo gruppo di prodotti (eccettuati gli smacchiatori) devono essere riportate le seguenti raccomandazioni di lavaggio (o equivalenti), che possono essere presenti sotto forma di testo o di simboli:

- «— Lavare alla temperatura più bassa possibile
- Lavare sempre a pieno carico
- Dosare in base al livello di sporco e alla durezza dell'acqua, seguire le istruzioni di dosaggio
- In caso di allergia alla polvere di casa, lavare sempre la biancheria da letto a 60 °C. Aumentare la temperatura di lavaggio a 60 °C in caso di malattie infettive.

Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto con l'Ecolabel UE contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.»

c) Dichiarazioni sulla confezione

Di norma occorre documentare le dichiarazioni riportate sulla confezione attraverso prove di rendimento o altra documentazione pertinente, relative per esempio all'efficacia a basse temperature, alla rimozione di determinati tipi di macchie, ai benefici per taluni tipi o colori di tessuto o altre dichiarazioni di proprietà/benefici particolari del prodotto.

- A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia a 20 °C, la prova di rendimento deve essere effettuata a ≤ 20 °C (e analogamente per le dichiarazioni di temperature diverse inferiori a 30 °C). IT L 111/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.4.2011
- A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia rispetto a un determinato tipo di macchia, è necessaria una documentazione corredata di una prova di rendimento.

d) Informazioni sulla confezione, requisiti supplementari per gli smacchiatori

Non è possibile attribuire al prodotto capacità smacchianti per le quali non è stata effettuata alcuna prova di rendimento.

Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso rapporti di prova o altra documentazione pertinente.
Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: « contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico contribuisce a ridurre il consumo di risorse.»
Valutazione e verifica	Il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0034:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER BUCATO

PRODOTTO	DETERSIVI PER BUCATO PER USO PROFESSIONALE
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2012/721/CE del 14 novembre 2012 "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale"
Validità	14 novembre 2015
Requisiti dell'Imballaggio	a) Rapporto peso/utilità (RPU) Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto/durezza dell'acqua	RPU (g/kg di bucato)		
	Acqua dolce	Acque media	Acqua dura
Polveri	1,5	2,0	2,5
Liquidi	2,0	2,5	3,0

L'RPU è calcolato solo per l'imballaggio primario e un calcolo deve essere eseguito per ogni prodotto di un sistema a più componenti (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) mediante la formula seguente:

$$RPU = \sum [(W_i + U_i) / (D_i * r_i)]$$

dove:

W_i = peso (in g) dell'imballaggio (i) compresa l'eventuale etichetta.

U_i = peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell'imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell'imballaggio è pari a 0 %, allora $U_i = W_i$

D_i = numero di unità funzionali contenute nell'imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/kg di bucato. Si osservi che nel calcolo RPU deve essere utilizzata la massima dose consigliata per ogni grado di durezza dell'acqua.

r_i = coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l'imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica $r = 1$ se l'imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini. Se l'imballaggio è riutilizzato, r è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare una cifra superiore.

Eccezioni

Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l'80 % di materiali riciclati o oltre l'80 % di plastica di origine rinnovabile sono esonerati da detta prescrizione.

L'imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Quando le materie prime sono scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.

Valutazione e verifica	il richiedente fornisce il calcolo dell'RPU di ogni prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare tale valore. Il richiedente deve presentare una dichiarazione completa e firmata per il
------------------------	---

	<p>contenuto di materiale riciclato o di materiale ottenuto da fonti energetiche rinnovabili nell'imballaggio. Per l'approvazione dell'imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.</p>
<p>Informazioni da riportare nel marchio Ecolabel UE</p>	<p>a) Informazioni da riportare sull'imballaggio/nella scheda informativa del prodotto</p> <p>Le seguenti raccomandazioni (o raccomandazioni equivalenti) devono figurare sull'imballaggio e/o sulla scheda informativa del prodotto. Le raccomandazioni di lavaggio devono contenere esempi della classificazione del grado di sporcizia dei tessuti e devono riportare le istruzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lavare alla temperatura più bassa raccomandata — Lavare sempre il carico più elevato consentito dal tessile interessato — Dosare conformemente alle istruzioni di dosaggio, tenendo conto della durezza dell'acqua e del grado di sporcizia — Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto con l'Ecolabel UE contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia. <p>b) Dichiarazioni sulla confezione</p> <p>Di norma occorre documentare le dichiarazioni riportate sulla confezione attraverso prove di rendimento, relative per esempio all'efficacia a basse temperature, alla rimozione di determinati tipi di macchie, ai benefici per taluni tipi o colori di tessuto o altre dichiarazioni di proprietà/benefici particolari del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> — A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia a 20 °C, la prova di rendimento deve essere effettuata a ≤ 20 °C (e analogamente per le dichiarazioni di temperature diverse inferiori a 40 °C). — A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un'efficacia rispetto a un determinato tipo di macchia, è necessaria una documentazione corredata di una prova di rendimento. <p>c) Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)</p> <p>Il logo deve essere visibile e leggibile. L'utilizzo del logo Ecolabel UE è protetto dal diritto primario dell'Unione. Il numero di registrazione/licenza Ecolabel UE deve figurare sul prodotto ed essere leggibile e chiaramente visibile. Nell'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve figurare il testo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici — Uso limitato di sostanze pericolose — Rendimento verificato <p>Le istruzioni per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono fornite nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l'uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.</p>
<p>Valutazione e verifica</p>	<p>il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta del prodotto e/o della scheda del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso rapporti di prova.</p>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE

PRODOTTO	DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2011/264/CE del 28 aprile 2011</u> “che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE”
Validità	28 aprile 2015
Requisiti dell'Imballaggio	<p><i>a) Imballaggio primario per unità funzionale</i> L'imballaggio primario non può superare 2,0 grammi per lavaggio.</p> <p><i>b) Imballaggio di cartone</i> Gli imballaggi primari di cartone devono essere costituiti come minimo all'80 % di materiale riciclato.</p> <p><i>c) Etichettatura dell'imballaggio di plastica</i> Per consentire l'identificazione delle varie parti dell'imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell'imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.</p> <p><i>d) Imballaggio di plastica</i> Nell'imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 2 b).</p>
Valutazione e verifica	Il richiedente deve comunicare all'organismo competente il calcolo della quantità di imballaggio primario e fornire una dichiarazione concernente la percentuale di materiale riciclato nell'imballaggio di cartone. Il richiedente deve presentare una dichiarazione completa e firmata di conformità al criterio 6 d).
Informazioni per i consumatori	<p><i>a) Informazioni sulla confezione</i> Il testo seguente (o un testo equivalente) deve figurare sul o nel prodotto: «Questo detersivo dotato del marchio di qualità ecologica è efficace a basse temperature (*). Selezionare sulla lavastoviglie i cicli di lavaggio a basse temperature, lavare a pieno carico e non superare il dosaggio raccomandato. Ciò consentirà di ridurre al minimo il consumo di acqua e di energia e l'inquinamento idrico. <i>(*) Il richiedente deve indicare qui la temperatura o la gamma di temperature raccomandata, che non deve superare 55 °C.»</i></p> <p><i>b) Istruzioni sul dosaggio</i> Sulle confezioni dei prodotti devono figurare le istruzioni concernenti i dosaggi, che devono specificare il dosaggio raccomandato per la durezza dell'acqua del luogo in cui il prodotto è commercializzato. Nelle istruzioni devono essere specificate le migliori modalità d'uso del prodotto a seconda del grado di sporcizia. Il richiedente adotterà misure adeguate per aiutare il consumatore a rispettare il dosaggio raccomandato, ad esempio mettendo a sua disposizione un dispositivo di dosaggio (per i prodotti liquidi o in polvere), e/o indicando le dosi raccomandate perlomeno in ml (per i prodotti liquidi o in polvere).</p> <p><i>c) Informazioni sugli ingredienti ed etichettatura</i> Sull'imballaggio deve essere indicato il tipo di enzimi.</p>

Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'etichettatura del prodotto e una dichiarazione che attesti la conformità a ciascuna delle parti a), b) e c) di questo criterio.
Informazioni presenti sul marchio Ecolabel UE	L'etichetta facoltativa con campo di testo deve contenere il testo seguente: «— Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici — Uso limitato di sostanze pericolose — Prova funzionale». Le istruzioni per l'uso dell'etichetta facoltativa con campo di testo sono fornite nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l'uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0022:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSVI PER LAVASTOVIGLIE

PRODOTTO	DETERSVI PER INDUSTRIALI O PROFESSIONALI	DETERSVI PER LAVASTOVIGLIE AUTOMATICHE
Atto di riferimento	Decisione della Commissione n. 2012/720/CE del 14 novembre 2012 "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali"	
Validità	14 novembre 2015	
Requisiti dell'Imballaggio	a) Rapporto peso/utilità (RPU) Il rapporto peso/utilità del prodotto non deve superare i seguenti valori:	

Tipo di prodotto	RPU		
	0-6 °dH	7-13 °dH	> 14 °dH
Polveri [g/l soluzione di lavaggio]	0,8	1,4	2,0
Liquidi [g/l soluzione di lavaggio]	1,0	1,8	2,5

L'RPU deve essere calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) per mezzo della formula che segue:

$$RPU = \sum [(W_i + U_i) / (D_i * r_i)]$$

dove:

W_i = peso (in g) dell'imballaggio (i) compresa l'eventuale etichetta.

U_i = peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell'imballaggio (i). Se la proporzione di materiali riciclati nell'imballaggio è pari a 0 %, allora $U_i = W_i$.

D_i = numero di unità funzionali contenute nell'imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/l di soluzione di lavaggio.

r_i = coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l'imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica

($r = 1$ se l'imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini). Se l'imballaggio è riutilizzato, r è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare una cifra superiore

Eccezioni

Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l'80 % di materiali riciclati o oltre l'80 % di plastica di origine rinnovabile sono esonerati da detta prescrizione.

L'imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Nel caso in cui le materie prime siano gli scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.

Valutazione e verifica	<p>il richiedente fornisce il calcolo dell'RPV del prodotto. Sul sito web dell'Ecolabel UE è disponibile un foglio elettronico per calcolare tale valore. Il richiedente deve presentare una dichiarazione completa e firmata per il contenuto di materiale riciclato o di materiale ottenuto da fonti energetiche rinnovabili nell'imballaggio. Per l'approvazione dell'imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.</p>
Informazioni presenti sul marchio Ecolabel UE	<p>a) Informazioni da riportare sull'imballaggio/nella scheda informativa del prodotto Le seguenti raccomandazioni devono figurare sull'imballaggio e/o nella scheda informativa del prodotto o equivalente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dose in funzione del grado di sporco e della durezza dell'acqua. Seguire le istruzioni di dosaggio, — se usato seguendo queste istruzioni di dosaggio, il prodotto con l'Ecolabel UE contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico e la produzione di rifiuti. IT 24.11.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326/33 <p>b) Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) Il logo deve essere visibile e leggibile. L'utilizzo del logo Ecolabel UE è protetto dal diritto primario dell'Unione. Il numero di registrazione/licenza Ecolabel UE deve figurare sul prodotto ed essere leggibile e chiaramente visibile. Nell'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve figurare il testo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, — Uso limitato di sostanze pericolose, — Rendimento verificato. <p>Le istruzioni per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono fornite nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l'uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf</p>
Valutazione e verifica	<p>il richiedente deve fornire un campione dell'etichetta del prodotto e/o della scheda del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso adeguati rapporti di prova.</p>
Link	<p>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:326:0025:0037:IT:PDF</p>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO SORGENTI LUMINOSE

PRODOTTO	LAMPADINE
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2011/331/CE del 6 giugno 2011</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose"
Validità	31 Dicembre 2014 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Imballaggio	Non devono essere usati laminati e composti plastici. Qualora vengano utilizzate scatole in cartone, queste devono essere costituite all'80 % da materiale riciclato post-consumo. Qualora vengano utilizzati materiali plastici, questi devono essere costituiti per almeno il 50 % da materiale riciclato post- consumo.
Valutazione e verifica	Al momento della presentazione della domanda va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto con la relativa dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Istruzioni per l'uso	Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per l'uso, figuranti sull'imballaggio o in un foglietto illustrativo a parte, contenenti fra l'altro le avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente. In particolare: a) per le lampade dotate di attacco di connessione classificato E27, E14, B22 o B15, l'imballaggio deve indicare la dimensione relativa e la forma della sorgente luminosa rispetto ad una tradizionale lampada ad incandescenza; b) per le sorgenti luminose ad attacco doppio: le informazioni sull'imballaggio devono indicare che le prestazioni ambientali della sorgente luminosa migliorano se essa viene utilizzata con un dispositivo elettronico di controllo ad alta frequenza; c) l'imballaggio deve riportare le istruzioni per la pulizia in caso di rottura di una sorgente luminosa a fluorescenza; d) la corretta manutenzione delle lampade (la pulizia, ad esempio), affinché sia mantenuto il flusso luminoso; e) la dicitura: «Spegnere le luci fa risparmiare energia e denaro».
Valutazione e verifica	Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una copia dell'imballaggio o del foglietto illustrativo all'organismo competente incaricato di valutare la domanda.
Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica	In caso di utilizzo della versione estesa del Logo (etichetta facoltativa) deve comparire il seguente testo: «— Ad alta efficienza energetica — permette di risparmiare denaro — Lunga durata — Prestazioni verificate». L'etichetta facoltativa può specificare, se del caso, anche che la sorgente luminosa non contiene mercurio. Le linee guida relative all'uso dell'etichetta facoltativa in versione estesa sono reperibili nelle Linee guida all'uso del marchio UE di qualità ecologica sul sito internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm
Valutazione e verifica	Il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta unitamente a una dichiarazione di conformità a detto criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0331:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LUBRIFICANTI

PRODOTTO	LUBRIFICANTI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. (2011/381/UE) del 24 giugno 2011</u> "che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti"
Validità	24 Giugno 2015
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Nessuno
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	L'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve presentare il testo che segue: - " Poco nocivo per acqua e suolo durante l'impiego - Contiene una proporzione significativa di materiali a base biologica." Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in "Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo" sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto recante il marchio di qualità corredato di una dichiarazione di conformità al presente criterio..
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0381:IT:HTML



CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO MATERASSI

PRODOTTO	MATERASSI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2009/598/CE del 9 luglio 2009</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto”
Validità	30 giugno 2014 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	L'imballaggio da utilizzare deve essere: <ul style="list-style-type: none"> • prodotto con materiali riciclabili, • contrassegnato in modo da identificare il tipo di plastica conformemente alla norma ISO 11469. <p>Sull'imballaggio deve essere riportato il testo seguente: «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto il fiore Ecolabel consultare il sito web: http://www.ecolabel.eu Per informazioni su come smaltire correttamente il vecchio materasso, consultare il comune di residenza.»</p>
Valutazione e verifica:	Il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio e delle informazioni fornite con il prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica Ecolabel	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica Ecolabel deve figurare la seguente scritta: <ul style="list-style-type: none"> • minimizza l'inquinamento dell'aria interna, • uso limitato di sostanze pericolose, • durevole e di alta qualità,
Valutazione e verifica	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:203:0065:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO MOBILI IN LEGNO

PRODOTTO	MOBILI IN LEGNO
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2009/894/CE del 30 novembre 2009</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno”
Validità	31 Dicembre 2014 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Imballaggio del prodotto finale	L'imballaggio deve rispettare i requisiti seguenti: <ol style="list-style-type: none"> i) deve essere prodotto da una delle seguenti materie: <ul style="list-style-type: none"> • materiale facilmente riciclabile, • materiale proveniente da fonti rinnovabili, • materiali riutilizzabili, come coperture in tessuto; ii) tutti i materiali devono essere facilmente separabili a mano in parti riciclabili

		costituite da un solo materiale (ad esempio cartone, carta, plastica, tessuto).
Valutazione e verifica:	e	il richiedente deve allegare una descrizione dell'imballaggio del prodotto accompagnata da una dichiarazione di conformità a questi criteri.
Informazioni da riportare sulla confezione	da	Sull'imballaggio deve essere riportato il testo seguente: «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto il fiore Ecolabel consultare il sito web: http://www.ecolabel.eu » Sull'imballaggio e nel manuale d'uso deve figurare anche il testo seguente (o un testo equivalente): «Per maggiori informazioni consultare il sito Internet del marchio comunitario di qualità ecologica. Ulteriori informazioni si possono ottenere al: nome/indirizzo del servizio "Consumatori" del richiedente».
Valutazione e verifica	e	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto, un esemplare del manuale d'uso e delle informazioni fornite con il prodotto, insieme a una dichiarazione di conformità con ogni parte di questo criterio.
Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica	da	Il riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> • legno proveniente da foreste gestite correttamente, • uso limitato di sostanze pericolose, • prodotto la cui durata è stata testata.
Valutazione e verifica	e	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figurino il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link		http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0023:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PERSONAL COMPUTER

PRODOTTO	PERSONAL COMPUTER
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2011/337/CE del 9 giugno 2011</u> "che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer»"
Validità	9 giugno 2014
Requisiti dell'Imballaggio	Nel caso in cui si faccia uso di scatole di cartone, esse devono essere costituite almeno per l'80 % da materiale riciclato. Se nell'imballaggio finale si utilizzano sacchi di plastica, questi devono essere costituiti almeno al 75 % da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo quanto disposto dalla norma EN 13432.
Valutazione e verifica	e Al momento della presentazione della domanda si deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attestante la conformità a tale criterio. Deve essere conforme al presente criterio solo l'imballaggio primario, come definito dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Informazioni riportate sull'Ecolabel	In caso di utilizzo della versione estesa del logo (etichetta facoltativa) deve comparire il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> • « Ad alta efficienza energetica • Progettato per essere facilmente riciclato, riparato e aggiornato • Retroilluminazione priva di mercurio (se si stanno etichettando monitor)».



Valutazione e verifica Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia dell'Ecolabel come comparirà sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.

Link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0337:IT:HTML>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO POMPE DI CALORE

PRODOTTO	POMPE DI CALORE
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2007/742/CE del 9 novembre 2007</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas"
Validità	31 dicembre 2013 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 marzo 2013 (2013/135/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: Nella categoria delle pompe di calore, questo prodotto si contraddistingue per: <ul style="list-style-type: none"> • una maggiore efficienza energetica, • un minore impatto sul riscaldamento globale Sull'imballaggio del prodotto deve figurare il testo seguente (o un testo equivalente): «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: http://europa.eu.int/ecolabel »
<i>Link</i>	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0014:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI TESSILI

PRODOTTO	PRODOTTI TESSILI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2009/567/CE del 9 Luglio 2009</u> "che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE"
Validità	30 giugno 2014 Prorogata con Decisione della Commissione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Nessuno
Informazioni presenti sul marchio di qualità	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: - incentivare l'uso di fibre sostenibili,

ecologica - sostenibile e di elevata qualità,
- uso limitato di sostanze pericolose.

Valutazione e Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui verifica e figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:01:IT:HTML>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI VERNICIANTI PER ESTERNI

PRODOTTO	PRODOTTI VERNICIANTI PER ESTERNI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2009/544/CE del 13 agosto 2008</u> " che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni"
Validità	30 giugno 2015 prorogata con decisione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Le seguenti informazioni devono comparire sull'imballaggio o esservi allegate: <ul style="list-style-type: none"> • uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d'uso; le informazioni • devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta • preparazione del substrato, consigli riguardanti l'uso per esterni (ove • appropriato) o la temperatura; • raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti • (per limitare l'inquinamento idrico). Le raccomandazioni devono corrispondere • al tipo di prodotto e all'applicazione in questione; eventualmente è possibile • utilizzare pittogrammi; • raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l'apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza; • per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull'uso del fondo o della pittura di base più adatti (muniti di marchio comunitario di qualità ecologica); • istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell'ambiente e sul divieto di eliminarla con i rifiuti domestici o gettarla via. Le informazioni sull'eliminazione e la raccolta devono essere disponibili presso l'autorità locale; • raccomandazioni su misure preventive di protezione per l'utilizzatore del prodotto. Sull'imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): "Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/".
Valutazione e	Al momento della domanda il richiedente deve allegare un campione

verifica	dell'imballaggio del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questi criteri.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: <ul style="list-style-type: none"> • buone prestazioni per uso esterno • uso limitato di sostanze pericolose • basso contenuto di solventi.
Valutazione e verifica	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:181:0027:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI VERNICIANTI PER INTERNI

PRODOTTO	PRODOTTI VERNICIANTI PER INTERNI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2009/543/CE del 13 agosto 2008</u> "che stabilisce criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni"
Validità	30 giugno 2015 prorogata con decisione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	<p>Le seguenti informazioni devono comparire sulla confezione o allegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d'uso; le informazioni devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta preparazione del substrato, consigli riguardanti l'uso per interni (ove appropriato) o la temperatura; • raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l'inquinamento idrico). Le raccomandazioni devono corrispondere al tipo di prodotto e all'applicazione in questione; eventualmente è possibile utilizzare pittogrammi; • raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l'apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza; • per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull'uso del primer o della pittura di base più adatti (se possibile muniti di marchio comunitario di qualità ecologica); • per i rivestimenti per decorazione spessi un testo che informi che si tratta di pitture destinate specificamente a dare un effetto decorativo tridimensionale; • istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell'ambiente e sul divieto di eliminarlo con i rifiuti domestici. Le informazioni sull'eliminazione e la raccolta devono essere richieste all'autorità locale; • raccomandazioni su misure preventive di protezione per l'utilizzatore del prodotto. <p>Sull'imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): "Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel".</p>

Valutazione e verifica	e	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto, nonché una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica		Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: <ul style="list-style-type: none"> • buone prestazioni per uso interno • uso limitato di sostanze pericolose • basso contenuto di solventi
Valutazione e verifica	e	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Link		http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:181:0039:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER I SAPONI, SHAMPOO E BALSAMI PER I CAPELLI

PRODOTTO	SAPONI, SHAMPOO E BALSAMI PER I CAPELLI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n.2007/506/CE del 21 giugno 2007</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli"
Validità	31 dicembre 2013 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 marzo 2013 (2013/135/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Il <u>rapporto peso/contenuto (WCR)</u> deve essere inferiore a 0,30 g di imballaggio per grammo di prodotto ed è calcolato con la seguente formula: $WCR = \Sigma ((W_i + N_i) / (D_i \times r))$ dove: W_i = peso (in g) del componente d'imballaggio i (applicabile sia all'imballaggio primario che secondario), comprese eventuali etichette; N_i = peso (in g) del componente dell'imballaggio proveniente da materiale vergine piuttosto che da fonti riciclate (applicabile sia all'imballaggio primario sia secondario). Se il componente dell'imballaggio non contiene materiale riciclato, N_i = W_i; D_i = peso in grammi del prodotto contenuto nel componente d'imballaggio; r = il numero di riutilizzi, cioè il numero di volte che il componente d'imballaggio i viene utilizzato per lo stesso scopo attraverso un sistema di restituzione o riempimento (per definizione r = 1 se non c'è riutilizzo). Se l'imballaggio viene riutilizzato, r è fissato a 20 per la plastica e a 10 per il cartone ondulato, a meno che il richiedente non riesca a documentare un numero maggiore di riutilizzi. <i>Valutazione e verifica:</i> Presentazione del calcolo del rapporto peso/contenuto (WCR). a) <u>Etichettatura dell'imballaggio</u> Per consentire l'identificazione delle varie parti dell'imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell'imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente.

	I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo. <i>Valutazione e verifica</i> Dichiarazione completa e firmata. Campione dell'imballaggio primario. b) <u>Dosaggio</u> L'imballaggio deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto, ad esempio garantendo che l'apertura non sia troppo ampia. <i>Valutazione e verifica</i> Descrizione del sistema di dosaggio. c) <u>L'imballaggio non deve contenere</u> additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi, né additivi non conformi al criterio 8.
Valutazione e verifica	Dichiarazione del produttore di imballaggi.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	A norma dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1980/2000, nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: «* Impatto minimo sugli ecosistemi acquatici * Conforme a rigorosi requisiti di biodegradabilità * Limita i rifiuti di imballaggio».
Valutazione e verifica	Il richiedente deve fornire un esemplare dell'imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
<i>Link</i>	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0036:01:IT:HTML

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO TELEVISORI

PRODOTTO	TELEVISORI
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2009/300/CE del 12 marzo 2009</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori"
Validità	31 ottobre 2014 prorogata con decisione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno.
Informazioni sulle confezioni	Il televisore deve essere venduto allegando le istruzioni per l'uso in cui devono figurare avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente. Le informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da reperire, nelle istruzioni d'uso e anche sul sito web del fabbricante. [...]
Valutazione e verifica	Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e deve fornire all'organismo competente che valuta la richiesta, una copia del manuale di istruzioni.
Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> • Elevata efficienza energetica • Emissioni ridotte di CO2 • Progettato per essere facilmente riciclabile
Valutazione e	il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire



verifica

all'organismo competente responsabile del rilascio copia del marchio di qualità ecologica corrispondente a quello raffigurato sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o nella documentazione allegata.

Link

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:082:0003:01:IT:HTML>

CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO TESSUTO-CARTA

PRODOTTO	TESSUTO-CARTA
Atto di riferimento	<u>Decisione della Commissione n. 2009/568/CE del 9 luglio 2009</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta”
Validità	30 giugno 2015 prorogata con decisione (2013/295/UE)
Requisiti dell'Imballaggio	Nessuno
Informazioni sulle confezioni	Nessuno
CRITERI ECOLOGICI	<p>I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i sottoprocessi costitutivi dal punto in cui la materia prima in fibra/la carta riciclata entra nell'impianto fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i processi di produzione della carta i criteri si applicano a tutti i sottoprocessi, dalla battitura della pasta (disintegrazione della carta riciclata) all'avvolgimento della carta in rotoli.</p> <p>Il trasporto, la conversione e l'imballaggio della pasta, della carta o delle materie prime non sono inclusi.</p> <p>La fibra riciclata è definita come fibra ottenuta mediante il riciclaggio di carta e cartone usati a partire dalle fasi di stampa o di consumo. In questa definizione non sono inclusi gli scarti di carta acquistati e di produzione ottenuti con la fabbricazione a partire da fibra vergine.</p>
Informazione per i consumatori	<p>Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: — contiene fibre sostenibili, — ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua, — emissioni ridotte di gas a effetto serra e basso consumo di elettricità.</p> <p>Inoltre, accanto al marchio di qualità ecologica, il fabbricante fornisce una dichiarazione attestante la percentuale minima di fibre riciclate e/o la percentuale di fibre certificate.</p>
Link	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0087:01:IT:HTML